

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

Club Alpino Italiano (di seguito denominato "CAI", "Ente" o "Parte"), con sede legale in Via Errico Petrella n.19, 20124 Milano, Codice Fiscale 80067550154, P.IVA 036554880156, rappresentato dal Presidente Generale Arch. Antonio Montani, domiciliato per la carica presso la sede legale e autorizzato alla stipula del presente accordo di collaborazione a seguito di approvazione con delibera del Comitato Centrale di Indirizzo e Controllo, n. 43 del 15/06/2024;

E

Associazione Europea delle Vie Francigene (di seguito denominata "AEVF", "Ente" o "Parte"), con sede legale in Fidenza (PR), CAP 43036, presso Casa Cremonini, Piazza Duomo n. 16, costituita con atto pubblico del 22 aprile 2001, registrata presso (864) Ufficio del Registro di Fidenza, modello n. 69, serie 3, numero 1527 in data 06/05/2004, nella persona di Francesco Ferrari, Presidente.

(di seguito, collettivamente, indicate anche come le "Parti")

PREMESSO CHE:

- a) Il CAI nell'esercizio della propria attività istituzionale ha per scopo l'alpinismo in ogni sua manifestazione, la conoscenza e lo studio delle montagne, specialmente di quelle italiane, e la difesa del loro ambiente naturale" (Articolo 1, Statuto)
- b) AEVF è una Associazione volontaria di Regioni e di Enti locali d'Italia, Svizzera, Francia, Inghilterra costituita per promuovere la Via Francigena, 3.200 chilometri da Canterbury a Roma, attraverso 16 Regioni europee di cinque Stati (Regno Unito; Francia; Svizzera; Italia, Stato del Vaticano). Svolge azione di valorizzazione dell'itinerario a tutti i livelli istituzionali: locale, regionale, nazionale, europeo. Dal 2007 il Consiglio d'Europa abilita AEVF *réseau porteur* della Via Francigena, assegnandole il ruolo di riferimento ufficiale per salvaguardia, tutela, promozione, sviluppo della stessa.
- c) Il fine dell'accordo è quello di sviluppare un rapporto di collaborazione non episodico fra le Parti, nel quale le attività possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente, con particolare attenzione alle tematiche legate allo sviluppo del turismo sostenibile e dei cammini .

TANTO PREMESSO, COSTITUENTE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL'ACCORDO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Oggetto dell'Accordo

Le Parti s'impegnano a collaborare e a realizzare congiuntamente azioni nei seguenti ambiti:

- programmi di ricerca di comune interesse;

- proposte progettuali e di ricerca finanziabili dai programmi nazionali, europei ed internazionali di supporto alla ricerca;
- attività didattiche e formative, inclusi corsi di alta formazione, sui temi riconosciuti di comune interesse;
- seminari e convegni su temi specifici e su tematiche di comune interesse, promossi singolarmente o congiuntamente;
- pubblicazione delle ricerche comuni;
- Attività congiunte riguardanti:
 - Manutenzione dei percorsi, compreso il censimento ed eventuali interventi sulla cartellonistica escursionistica;
 - cartografia;
 - accessibilità dei percorsi;
 - Animazione e organizzazione eventi;
 - visibilità sui rispettivi canali ufficiali;
- ogni altra attività concordata tra le parti sui temi riconosciuti di comune interesse e rientranti nelle finalità di questo Protocollo.

Articolo 2 - Accordi Attuativi

Per lo sviluppo di eventuali progetti ai sensi dell'art. 1, le Parti potranno sottoscrivere specifici accordi attuativi. Resta inteso che ciascuna Parte sarà pienamente libera di concludere o meno detti accordi. In caso di contrasto tra il contenuto degli accordi attuativi e il contenuto del presente accordo, quest'ultimo prevarrà sugli accordi attuativi, salvo ove questi ultimi dichiarino espressamente di derogare all'accordo.

Articolo 3 - Durata e recesso

- L'Accordo è valido ed efficace a far data (dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti) e avrà durata di **tre anni**. È esclusa ogni forma di tacito rinnovo.
- Ciascuna Parte avrà il diritto di recedere dall'accordo in qualsiasi momento con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicare per iscritto all'altra Parte a mezzo p.e.c. In tale caso la cessazione dell'Accordo non produce effetti automatici sugli Accordi Attuativi in essere al momento del recesso.
- Alla scadenza dell'Accordo, come pure in caso di recesso, le Parti concordano fin d'ora di portare comunque a conclusione le attività in corso e/o previste dagli eventuali accordi attuativi già stipulati durante il periodo di validità dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Articolo 4 - Nomina dei referenti

Ciascuna Parte è tenuta a nominare un proprio referente cui è affidato il compito di monitorare l'avanzamento del progetto.

Ai fini di cui sopra:

- CAI, nomina come suo referente l'Arch. Antonio Montani, Presidente Generale CAI;
- AEFV nomina come referente il Dott. Luca Bruschi, Direttore AEFV.

Successivamente alla sottoscrizione del presente accordo, ciascuna Parte può nominare come proprio referente un soggetto diverso da quello sopra indicato; in tale caso la nomina del nuovo referente andrà comunicata all'altra Parte/i.

Articolo 5 - Aspetti economici

L'Accordo non comporta obblighi economici reciproci a carico delle Parti e ciascuna Parte sosterrà in proprio gli eventuali costi e spese connessi, ivi espressamente inclusi i costi relativi al proprio personale o ai terzi eventualmente coinvolti. Eventuali obblighi economici a carico delle Parti connessi all'esecuzione di specifiche attività di collaborazione saranno stabiliti negli accordi attuativi, fermo restando quanto previsto nell'art. 7 dell'Accordo.

Articolo 6 - Diritti di Proprietà Intellettuale

Resta inteso che i dati e i materiali preesistenti al presente accordo e agli accordi attuativi coperti da proprietà intellettuale/industriale/brevetti e, in generale, tutto quanto messo a disposizione da una Parte in esecuzione dell'attività collaborativa disciplinata dal presente accordo, resterà nella sua titolarità.

Le Parti convengono che, fermi restando i diritti morali dell'autore, ove i materiali concepiti, sviluppati, realizzati o creati in esecuzione dell'accordo e degli accordi attuativi (di seguito, i "Risultati") risultino tutelabili ai sensi della normativa vigente in materia di proprietà intellettuale o industriale, la proprietà dei medesimi e tutti i relativi diritti di sfruttamento - anche tramite/a favore di terzi - (a titolo esemplificativo e non esaustivo: creazione, distribuzione e utilizzo dei risultati e di opere derivate, presentazione di domande di brevetto, utilizzo in processi industrializzati) sono da considerarsi equamente distribuiti tra le Parti. Ferma restando l'obbligazione di riservatezza di cui all'art. 10 dell'Accordo, il *know how* sviluppato durante l'esecuzione delle attività di cui al presente accordo e agli accordi attuativi potrà essere utilizzato liberamente dalle Parti nell'ambito delle proprie rispettive attività. Ciascuna Parte garantisce che quanto dalla stessa reso disponibile o consegnato all'altra Parte in esecuzione del presente accordo e degli accordi attuativi:

- è legittimamente e pienamente utilizzabile come previsto nel presente accordo e negli accordi attuativi;

- non viola alcuna esclusiva o diritto di proprietà intellettuale o industriale o altri diritti di terzi assumendosi ogni responsabilità al riguardo, anche in relazione a eventuali danni che, in difetto, la controparte, i suoi aventi causa o i terzi venissero a subire.

Articolo 7 - Coinvolgimento di terzi

- Nello svolgimento delle attività di cui all'Accordo e agli Accordi Attuativi, ciascuna Parte potrà avvalersi di soggetti esterni ad essa, nel rispetto di quanto stabilito nei medesimi (e, in particolare, dalle previsioni in tema di riservatezza, trattamento dei dati personali e di utilizzo dei Risultati). Il ricorso all'opera di soggetti terzi dovrà avvenire a totale cura, responsabilità e spese della Parte che li coinvolge, rimanendo in ogni caso escluso ogni rapporto tra detti soggetti terzi e l'altra Parte e senza oneri economici aggiuntivi a carico di quest'ultima.
- Ciascuna Parte rimane unica responsabile per qualsiasi obbligo o adempimento inerente al rapporto sia con il suo personale, sia con i terzi dalla stessa coinvolti, ivi compresi gli aspetti retributivi, contributivi, assicurativi e fiscali che ne derivano, nonché in relazione a eventuali diritti d'autore, diritti di proprietà industriale e qualunque altro diritto di privativa. Di conseguenza, ciascuna Parte terrà indenne e manlevata l'altra Parte da qualsiasi pretesa avanzata in qualunque sede e a qualsivoglia titolo da parte del proprio personale e dei terzi dalla stessa coinvolti nelle attività.

Articolo 8 - Uso dei segni distintivi

- Ciascuna delle Parti non potrà utilizzare i marchi, le denominazioni e/o i segni distintivi dell'altra Parte senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte e/o direttamente dei soggetti legittimi titolari di tali marchi, denominazioni e/o segni distintivi.
- Ciascuna Parte manterrà in ogni caso l'esclusiva titolarità dei propri marchi e l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti marchi concessa all'altra Parte non potrà in alcun modo essere intesa come licenza di marchio o concessione di alcun diritto sui marchi medesimi.

Articolo 9 - Rispetto di specifiche normative

Le Parti dichiarano:

- a. di impegnarsi, nell'esecuzione dell'Accordo e degli Accordi Attuativi, anche per i propri esponenti/dipendenti/collaboratori: (i) al rispetto dei principi contenuti nei documenti citati al precedente punto, per quanto a sé riferibili; (ii) a adottare in ogni caso, nell'esecuzione dell'Accordo e degli Accordi Attuativi, tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle disposizioni di legge contro la corruzione;

- b. di aver adottato nell'ambito della propria struttura adeguate procedure interne e tutte le cautele necessarie al fine della prevenzione degli illeciti a cui si applica il D. Lgs. n. 231/2001 e delle condotte di corruzione in genere;
- c. di essere consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni che precedono ovvero la violazione degli impegni di cui sopra o, comunque, eventuali condotte illecite previste dalle menzionate disposizioni di legge attuate da propri esponenti/dipendenti/collaboratori in occasione o comunque in relazione all'esecuzione dell'Accordo e degli Accordi Attuativi, costituiranno a tutti gli effetti grave inadempimento ai sensi dell'art. 1455 c.c.

Articolo 10 - Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona od ente non autorizzato dall'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti, dati (ivi compresi i dati personali) dell'altra Parte che vengano comunicati in virtù dell'Accordo e/o di un Accordo Attuativo.

L'obbligo di riservatezza viene meno qualora la Parte ricevente sia in grado di dimostrare che:

- le informazioni riservate siano di pubblico dominio per ragioni diverse dall'inadempimento della Parte ricevente;
- la Parte detentrica delle informazioni riservate informi il ricevente che tali informazioni non debbono più essere considerate tali;
- le informazioni riservate siano comunicate alla Parte ricevente in buona fede da una terza parte che sia legalmente in possesso di tali informazioni e che abbia il pieno diritto di disporre di tali informazioni riservate;
- le informazioni riservate siano state sviluppate dalla Parte ricevente in modo completamente indipendente dalla divulgazione della Parte detentrica o nel caso in cui tali informazioni fossero già note al ricevente prima della divulgazione delle stesse.

Tali disposizioni in materia di riservatezza non dovranno considerarsi applicabili nel caso in cui la Parte ricevente sia obbligata a comunicare o divulgare le informazioni riservate ricevute in ottemperanza ad un ordine di un'autorità avente competenza giurisdizionale o in forza di un obbligo di legge o di regolamento amministrativo o altro atto di Pubblica Autorità. In tal caso la Parte ricevente dovrà, prima di comunicare o divulgare tali informazioni riservate e, in ogni caso, se consentito dalle normative applicabili, dare tempestiva comunicazione scritta di tale comunicazione o divulgazione alla Parte detentrica, affinché quest'ultima possa intervenire, nei limiti consentiti dall'ordine o obbligo di cui sopra, o cercare di limitare la divulgazione di tali informazioni.

Salvi diversi accordi, l'obbligo di riservatezza vincolerà le Parti anche per un periodo di almeno tre anni successivo al termine dell'Accordo (o dell'Accordo Attuativo nel corso del quale le informazioni riservate sono state rivelate).

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

- Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").
- Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l'attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al presente accordo ovvero allo svolgimento dell'attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.
- Le Parti si impegnano a adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.
- Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l'esercizio dei diritti degli interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell'altra Parte.
- Il titolare del trattamento dei dati personali è l'**Associazione Europea delle Vie Francigene**, con sede in Piazza Duomo 16, 43036 Fidenza. Il legale rappresentante è Francesco Ferrari. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email: segreteria@viefrancigene.org. Il titolare del trattamento dei dati per l'Ente è l'Ente stesso, in persona del suo legale rappresentante il Presidente Generale. Il Responsabile della protezione

dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email privacy@cai.it

Articolo 12 - Sicurezza sul lavoro e coperture assicurative

Con riferimento alla sicurezza sul lavoro, ciascuna Parte è responsabile del rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei propri locali, fermo restando che i soggetti coinvolti nelle attività dovranno comunque uniformarsi e rispettare policy e regolamenti vigenti nelle strutture ospitanti. Gli accordi attuativi potranno determinare specifici obblighi in ragione della tipologia delle attività realizzate.

Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo e degli accordi attuativi, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Articolo 13 - Legge applicabile e foro competente

L'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo e/o degli eventuali Accordi Attuativi, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dagli stessi sono regolati dalla legge italiana.

Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Articolo 14 - Registrazione e imposta di bollo (in caso di firma digitale)

L'art. 18 comma 1 del d.lgs. n. 36 del 2023 ha previsto, a pena di nullità, la formalizzazione di contratti pubblici, compresa la presente scrittura privata, in modalità elettronica, ossia mediante sottoscrizione con firma digitale. Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 6.4.1986. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico di entrambe le Parti in egual misura.

Articolo 15 - Varie

- Eventuali modifiche dell'Accordo e/o degli Accordi Attuativi dovranno essere specificamente ed espressamente convenute per iscritto e sottoscritte da entrambe le Parti.
- L'Accordo, gli eventuali Accordi Attuativi e i diritti e le obbligazioni da essi derivanti non potranno essere ceduti a terzi in mancanza di preventivo consenso scritto dell'altra Parte.
- Tutte le comunicazioni richieste o consentite dall'Accordo e dagli Accordi Attuativi dovranno essere formulate per iscritto e si considereranno debitamente effettuate se spedite mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, anticipata via e-mail o tramite p.e.c. alle Parti ai seguenti indirizzi:
- per l'Ente CAI c/o la sede legale sita in Via Petrella 19, 20124 Milano; mail: segreteria.generale@cai.it; pec: cai@pec.cai.it;

- per AEVF c/o la sede legale sita in Piazza Duomo 16, 43036 Fidenza e-mail segreteria@viefrancigene.org, pec: viafrancigena@pec.it,

La variazione dei recapiti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Eventuali comportamenti tolleranti, anche reiterati, di una delle Parti al mancato rispetto delle obbligazioni derivanti dall'Accordo e/o dagli Accordi Attuativi non saranno costitutivi di alcun diritto a favore dell'altra Parte, né modificativi dei suoi obblighi, né potranno essere interpretati come rinuncia a far valere i propri diritti.

Fermo quanto espressamente previsto nell'Accordo e/o negli eventuali Accordi Attuativi, le Parti:

- manterranno la propria completa autonomia gestionale ed operativa nelle attività rispettivamente condotte;
- non intendono costituire esclusive, né alcuno strumento od organizzazione comune, quale società, anche di fatto, consorzio, associazione, agenzia o altro vincolo avente origine da contratti di natura associativa.

31/07/2024 Milano,

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Club Alpino Italiano

Il Rappresentante Legale

(Antonio Montani)

Per Associazione Europea delle Vie Francigene

Il Presidente

(Francesco Ferrari)
